

## ORDINE DEL GIORNO n. 1168

**Oggetto:** Deroghe al divieto di abbruciamento di materiale vegetale anche nei comuni di tipo collinare e a collina depressa ai sensi della DCR 826-6658 del 12 maggio 1988.

### Il Consiglio regionale

*premessi che*

- in base all'articolo 20 della legge 37\2019, è stata esclusa dall'applicazione delle norme relative allo smaltimento rifiuti contenute nel D.lgs 152\2006, *“la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente ne' mettono in pericolo la salute umana»*, come previsto già a livello comunitario dalla direttiva 2008/98/CE (direttiva sui rifiuti);
- secondo quanto previsto dall'articolo 182, comma 6-bis del D.lgs 152\2006 *“le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)”*;

*visto che*

- ad oggi la legge regionale 3\2020 prevede che *“il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 marzo dell'anno successivo, di cui all'articolo 10, comma 2 della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 15 (Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n. 353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”)*, può essere derogato, limitatamente all'abbruciamento dei residui colturali, per un massimo di trenta giorni, anche non continuativi, per i comuni montani e per un massimo di quindici giorni, anche non continuativi, per le aree di pianura. Tali deroghe sono concesse dai sindaci, con propria ordinanza”;
- la classificazione dei comuni piemontesi fa riferimento alla delibera di consiglio regionale 826-6658 del 12 maggio 1988 che divide il territorio degli enti locali regionali in comuni montani, di pianura, collina depressa e collina. Diversi comuni

rientranti nelle categorie collina e collina depressa hanno problematiche di gestione degli sfalci dei materiali vegetali, a partire dai castagneti, molto simili a quelli dei comuni classificati come montani, per i quali sono previste dalla legge regionale deroghe al divieto di abbruciamento;

- essendo quindi necessario sostenere il lavoro di manutenzione agricolturale anche nei comuni collinari e a collina depressa, propedeutico anche alle attività di prevenzione di dissesto idrogeologico, si ritiene utile arrivare ad un incremento delle deroghe al divieto di abbruciamento di materiale vegetale anche per i comuni classificati come collinari o collinari depressi. La bruciatura di tali componenti, naturalmente effettuata in modo controllato e in sicurezza, è per molti agricoltori l'unica possibilità di poter smaltire il residuo della lavorazione e tenuta dei boschi, elemento essenziale per migliorare la tenuta e il governo del territorio

### **impegna la Giunta regionale**

a considerare, tramite un procedimento condiviso con gli enti locali e la direzione regionale agricoltura e cibo e la direzione regionale ambiente, energia e territorio, una modifica alla normativa regionale in materia di abbruciamenti vegetali al fine di consentire deroghe al divieto di abbruciamento di materiale agricolo vegetale anche per le attività agricole site nei comuni piemontesi ad oggi classificati, in base alla delibera del Consiglio regionale 826-6658 del 12 maggio 1988, come comuni collinari o collinari depressi.

-----oOo-----

*Testo del documento votato e approvato all'unanimità nell'adunanza consiliare del 6 giugno 2023*